FAQ

20 ottobre 2026

1. **Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione 1 "Dimensione valore aggiunto per addetto" è richiesto di utilizzare i valori presenti nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2025 (Modello IVA 2026). Nel caso di società Proponente che effettua esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e, ricorrendone i presupposti normativi, è esonerata dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale, possono essere utilizzati i valori risultanti dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2025. Se sì, quale documentazione occorre presentare?**

R. Nel caso di imprese esentate dalla presentazione delle dichiarazioni IVA o dalla integrale rappresentazione in tali dichiarazioni del fatturato totale e degli acquisti possono essere utilizzati i valori attestati da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tale attestazione, da allegare alla Domanda, deve motivare e circoscrivere tale esenzione in base alle disposizioni applicabili al Proponente, indicare gli importi del fatturato totale e degli acquisti relativi al periodo di imposta 2025 (distinguendo se del caso gli importi esenti e quelli risultanti dalla dichiarazione IVA) e attestare la coerenza di tali importi altrimenti assoggettati all'IVA con le scritture contabili e la documentazione civilistica e fiscale rilevante.

2. **L'art. 3 prevede che "la data che rileva [...] per la specifica dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media Impresa) che determina i contributi riconoscibili di cui all'articolo 5" è quella risultante alla Data di Concessione.**

In caso sia prevista una modifica della dimensione di impresa tra la data della Domanda e la Data di Concessione, come ci si deve comportare?

R. Il Proponente deve anzitutto rappresentare chiaramente tale previsione in sede di domanda, fornendo una adeguata motivazione e quindi aggiornare con la massima sollecitudine Lazio Innova del realizzarsi dell'evento previsto prima della concessione del contributo.
Una volta che il contributo è stato concesso, vale a dire dopo la pubblicazione sul BUR Lazio del provvedimento di ammissione all'agevolazione, il relativo importo non può essere in nessun caso aumentato.
Ciò premesso occorre distinguere le due casistiche per cui si può determinare una modifica della dimensione di impresa.

1. Si ha una modifica istantanea della dimensione di impresa nel momento in cui si instaura o cessa una delle relazioni che determinano il perimetro rilevante per la dimensione di impresa, vale a dire quando si instaura o cessa uno dei rapporti che definiscono le Imprese Collegate o Associate, i cui dati di bilancio e il numero degli addetti (in ULA) rientrano o fuoriescono dal perimetro rilevante nel momento stesso della transazione.
 In questo caso l'evento previsto dovrebbe essere tipicamente un'operazione di acquisizione o cessione, presumibilmente in fase di trattativa alla data della domanda e che quindi si prevede possa verificarsi prima della concessione.
2. Negli altri casi l'impresa "perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi", come previsto all'art. 4 (2) dell'allegato 1 al Reg. (UE) 651/2014 (RGE). I dati di bilancio e il numero degli addetti sono quelli risultanti dai bilanci (o dichiarazione dei redditi per le imprese non tenute) riguardanti l'ultimo esercizio (e se del caso il penultimo), come previsto al p. 1 del medesimo articolo.
 In questi altri casi, pertanto, l'evento previsto in sede di domanda è il deposito di un nuovo bilancio di esercizio (o la presentazione di una nuova dichiarazione annuale dei redditi all'Agenzia delle Entrate) che si prevede possa verificarsi prima della concessione e che confermi i valori risultanti dall'ultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) esistente alla data della domanda. Tale previsione deve essere opportunamente giustificata in sede di domanda.